



COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Piazza Umberto I, 7

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL
SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI PRIVATI. LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13.

IL RESPONSABILE
SETTORE AFFARI GENERALI

Rende noto

Ai cittadini residenti nel territorio, che nell'ambito degli interventi di sostegno economico alle famiglie, volti all'integrazione sociale e al miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili, e nel rispetto delle "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" (Legge 13/1989), l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, eroga contributi ai Comuni per la realizzazione, da parte dei privati, di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La ratio della Legge 13/1989 è il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ovvero sia fornire, in parte, i mezzi ai soggetti che presentano determinati requisiti per la realizzazione di tutte quelle opere o l'acquisto di ausili che permettano loro di vivere la propria quotidianità nella maniera meno disagiata possibile sotto il profilo della mobilità in genere e in particolare dell'accessibilità e fruibilità delle proprie abitazioni.

BENEFICIARI:

Le domande devono essere presentate da/per soggetti disabili che soffrano di patologie che comportino menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che si concretizzano in difficoltà o impossibilità di deambulazione. Rientrano in tale fattispecie anche i soggetti non vedenti.

Il soggetto disabile deve essere in possesso della residenza anagrafica nel comune nel quale ha presentato l'istanza e nell'immobile nel quale sono previsti gli interventi per i quali richiede il contributo. La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti comporta la inammissibilità al finanziamento.

L'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali è stato richiesto il contributo deve essere quello in cui il disabile ha la residenza anagrafica e quindi

dove risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente. Non si ha diritto al contributo se il disabile ha dimora solo saltuaria o stagionale o precaria. Perde inoltre il diritto al contributo il disabile che, dopo aver presentato l'istanza, cambia residenza anagrafica (di comune) o abitazione. Di conseguenza il contributo può essere concesso esclusivamente per la realizzazione di interventi in edifici privati, per l'eliminazione di ostacoli alla mobilità, sia gli uni che gli altri già esistenti alla data della presentazione dell'istanza. Non potranno quindi essere ritenute ammissibili istanze riguardanti interventi su edifici in costruzione né istanze riguardanti interventi già realizzati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

- L'istanza, cui deve essere apposta **marca da bollo dell'importo di € 16,00**, deve essere presentata dalla persona diversamente abile (invalido totale o parziale) o da chi ne esercita la tutela o potestà (richiedente) entro il 1° marzo di ogni anno solare, indirizzata al Sindaco del comune in cui è sito l'immobile, utilizzando il modello di istanza predisposto **(All.1)**;
- L'istanza, deve essere corredata da certificato medico (in carta semplice) attestante la difficoltà ovvero l'impossibilità di deambulazione di cui soffre il soggetto diversamente abile. Tale attestazione è condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda. È utilizzabile il modello predisposto **(All.2)**;
- L'istanza deve essere altresì corredata da autocertificazione, ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con la quale il disabile o il curatore o tutore attestano:
 - la residenza del disabile;
 - le barriere architettoniche ivi esistenti;
 - tipo di interventi che si intendono realizzare;
 - il mancato inizio dei lavori o acquisto del bene;
 - l'eventuale concessione di contributi da parte di altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
 - l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
 - l'eventuale ammontare di contributo già ottenuto da altri enti per i medesimi interventi;
 - il possesso di eventuale certificazione rilasciata dalla A.S.P. competente dalla quale risulti che al disabile sia stata attribuita una invalidità totale (100%). Il possesso di tale certificazione facoltativa consentirà al disabile di avvalersi della precedenza prevista dall'art. 10 della Legge 13/1989, nella redazione dell'elenco.

A tal fine si allega modello al quale fare riferimento **(All.3/3A/4/4A)**.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO:

Per ciascuna richiesta dovrà, quindi, essere determinata l'entità del contributo concedibile con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della Legge 13/1989 e che per maggior chiarezza si riassumono:

a) per spese fino a € 2.582,28:

- il contributo è pari al 100% della spesa effettivamente sostenuta;

b) per spese superiori € 2.582,28, il contributo è pari a € 2.582,28 maggiorato:

- del 25% della spesa eccedente gli € 2.582,28, per spese fino a € 12.911,42;
- di un ulteriore 5% per la parte eccedente gli € 12.911,42, per spese fino a € 51.645,70.

Si ricorda che le domande presentate entro l'1 Marzo di ogni anno vengono inserite nella graduatoria dell'anno in corso; le istanze pervenute successivamente a tale data verranno inserite nella graduatoria dell'anno successivo.

DECADENZA DAL CONTRIBUTO:

Si fa presente che si avrà decadenza dal diritto al contributo assegnato nei seguenti casi:

- trasferimento di residenza presso altro comune: si avrà decadenza nel caso in cui i lavori non siano stati in tutto realizzati ovvero, in caso di parziale realizzazione, si decadrà per la parte non realizzata;
- trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso comune: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o il bene da acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. Si precisa che, in caso contrario, occorrerà integrare l'originaria istanza con una richiesta di autorizzazione alla realizzazione-installazione nella nuova residenza e che non potrà essere effettuata la rimodulazione del contributo in caso di aumento dei costi;
- decesso del soggetto disabile: si avrà decadenza nel caso in cui l'evento si verifichi prima della realizzazione-acquisto delle opere-bene o per la parte di opere non realizzate. Si precisa che in caso di decesso del disabile e di opere-bene parzialmente o totalmente realizzate-acquistate è possibile liquidare il contributo, ove ricorrano i presupposti, agli eredi o al beneficiario (se diverso dal disabile).

Normativa di riferimento:

- Legge 09.01.1989, n.13
- Circolare Ministero LLPP 22.06.1989, n. 1669-UL
- Circolare Regionale n.12 del 30.07.2007

Allegati da utilizzare:

- All.1 Modello di istanza per la richiesta del contributo ex lege n.13/1989;
- All.2 Modello di certificazione a cura del medico;
- All.3 Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile – invalidità parziale;
- All.3A Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile - invalidità totale;
- All.4 Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile – invalidità parziale;
- All.4A Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile – invalidità totale.

Caltabellotta, 01-03-2025

Il Responsabile del Settore Affari Generali